

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

# DIRITTO TRIBUTARIO

*Dr. Maurizio Tambascia*

**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

2016

## Definizione.

L'accertamento con adesione (detto anche "concordato") è una procedura di accertamento effettuato in contraddittorio mediante la quale il contribuente può concordare con l'Ufficio una maggiore imposta dovuta.

## Soggetti interessati.

Si applica a tutti i contribuenti, anche nella veste di sostituti d'imposta.

Quindi sono interessati al concordato le persone fisiche, le società di persone ed assimilate (s.n.c., s.a.s., s.s., società di armamento, s.d.f., associazioni tra artisti e professionisti e GEIE), le società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.) e gli altri soggetti IRES.

## Imposte interessate.

IRPEF, IRES, IRAP, IVA, Imposte sostitutive, Imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro; imposte ipotecarie e catastali.

## Controversie ammesse.

Tutte le controversie in materia di imposte (escluse quelle derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni), anche se comportano l'applicazione di sanzioni penali e anche in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Sono escluse dal concordato le controversie relative alle sole sanzioni , sorte a seguito di avvisi di irrogazione sanzioni

## Casi di esclusione dall'accertamento con adesione.

I casi in cui non è possibile accedere all'**accertamento con adesione** sono quelli in cui si riscontra una liquidazione automatizzata delle imposte, come stabilito all'ex articolo 36 bis o ex art. 54 – bis per l'Iva, oppure nel caso di un controllo formale ex 36-ter dell'art. 54- bis (liquidazione automatizzata), D.P.R. 633/1972 (per l'Iva), dato che, in queste ipotesi, si verte in materia – più che di accertamento – di liquidazione (delle imposte).

## Oggetto della definizione.

L'accertamento con adesione è uno strumento di definizione delle controversie che può definirsi di carattere generale in quanto riguarda tutti i contribuenti e tutte le tipologie di reddito. Inoltre la definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l'IVA, limitatamente alle fattispecie per essa rilevanti.

Vale il principio generale che a seguito di ricevimento di un atto di accertamento, la definizione deve riguardare necessariamente tutto il contenuto dell'atto.

## Definizione delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Si possono verificare definizioni delle imposte sui redditi e dell'IVA congiunte e disgiunte, a seconda del contenuto dell'atto; in particolare si possono avere tre fattispecie principali:

### Solo IVA

1. l'accertamento ha per oggetto operazioni che rilevano solo agli effetti dell'IVA (es. IVA detratta in violazione di una norma di legge); la definizione vale solo ai fini IVA;

## Redditi e IVA

2. l'accertamento ha per oggetto un maggior reddito d'impresa o di arti e professioni scaturente da componenti di reddito assoggettabili ad IVA; la definizione esplica automaticamente efficacia ai fini dei redditi e dell'IVA;

## Solo redditi

3. l'accertamento ha per oggetto un maggior reddito scaturente da componenti di reddito non rilevanti ai fini IVA (es.: valutazione delle rimanenze di magazzino, riduzione degli ammortamenti o accertamento di ricavi esclusi da IVA); la definizione riguarda esclusivamente le imposte sui redditi, senza effetti ai fini IVA.

## Effetti dell'accertamento con adesione.

L'accertamento con adesione produce, in linea generale, i seguenti effetti:

- 1) definizione delle posizioni tra le parti in relazione a quanto accertato e concordato;
- 2) perdita dell'efficacia dell'eventuale atto di accertamento notificato in precedenza;
- 3) riduzione delle sanzioni amministrative ad  $\frac{1}{3}$  del minimo previsto dalla legge;
- 4) irrilevanza ai fini extra-tributari;

## Effetti penali.

Inoltre, per i fatti accertati, perseguibili anche penalmente, costituisce una circostanza attenuante il perfezionamento dell'adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L'effetto "premiale" si concretizza nell'abbattimento fino a un terzo delle sanzioni penali previste e nella non applicazione delle sanzioni accessorie.

## Deroga agli effetti generali.

Esistono particolari deroghe agli effetti generali descritti; in particolare si segnalano:

- la possibilità da parte dell'ufficio di effettuare ulteriori accertamenti, in determinati casi e ad alcune condizioni;
- la definizione incide anche sui contributi previdenziali; pertanto il contribuente deve regolarizzare la sua posizione con gli Enti Previdenziali. Ai maggiori contributi non vanno però aggiunti interessi e sanzioni.

## Proposizione.

Il concordato può essere proposto dall'Ufficio(art. 5, D.Lgs 218/97) o richiesto dal contribuente(art. 6, D.Lgs 218/97), e la relativa procedura si svolge secondo modalità differenti.

## Svolgimento.

Si instaura tra l'Ufficio ed il contribuente un contraddittorio che ha lo scopo di consentire a quest'ultimo di esporre e documentare fatti e circostanze non considerati dall'Ufficio e idonei a contestare le pretese dello stesso.

## Perfezionamento.

Se le parti si accordano sui valori , l'accertamento con adesione si perfeziona quando sono portate a termine le seguenti fasi:

- redazione e sottoscrizione dell'atto
- pagamento da parte del contribuente delle somme liquidate con l'atto di adesione, entro 20 giorni, in misura integrale o rateale,
- esibizione da parte del contribuente, entro 10 giorni dal pagamento, della quietanza e contestuale ritiro della copia dell'atto di accertamento con adesione.

Una volta perfezionata la definizione dell'accertamento con adesione, gli atti eventualmente notificati al contribuente perdono di efficacia.

## Versamento.

Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato tramite i modelli F4 o F23, a seconda del tipo di imposta.

Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento :

- in unica soluzione
- in forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo, o di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano € 50.000,00.

## Versamento con compensazione.

Per il versamento delle somme scaturenti dall'adesione è prevista la possibilità di effettuare la compensazione con crediti d'imposta vantati dal contribuente